

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 993)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, LUZZATO CARPI, BUZIO, BALBO, GIACOMETTI, GIUST, COSTA, SALERNO, BARBARO, MIROGLIO, ROMEI e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1977

Integrazione della tabella n. 1, punto XIV, della legge 16 novembre 1962, n. 1622, per la normalizzazione del numero degli ufficiali del servizio automobilistico ammessi a valutazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare, almeno per quanto attualmente possibile, il grave danno, non solo morale, che subiscono — a causa delle diversità di trattamento esistenti — gli ufficiali del ruolo del servizio automobilistico dell'Esercito rispetto al trattamento riservato agli ufficiali delle altre Armi.

Per fare un esempio, nell'anno 1952, 59 ufficiali di complemento delle varie armi e servizi sono stati immessi in blocco nei ruoli del servizio automobilistico e, per gli ufficiali dell'8° corso ordinario di accademia militare che hanno iniziato l'attività nel 1951, si è creato un imprevedibile ostacolo che ha comportato un ritardo di 4-6 anni nello sviluppo della loro carriera. Si sono così determinate, come sopra accennato, delle disparità rispetto ai colleghi delle varie Armi aventi, come loro, l'anzianità da ufficiali a partire dall'anno 1953. In particolare, gli ufficiali del ruolo del servizio automobilistico dell'Esercito andranno in valutazione a colonnello dopo 29-30 anni di servizio, mentre il profilo medio di carriera all'epoca della loro immissione prevedeva 25 anni.

Le disposizioni in vigore, le tabelle relative al ruolo del servizio automobilistico

(legge 12 novembre 1955, n. 1137, e legge 16 novembre 1962, n. 1622) prevedono che ogni anno siano valutati, per l'avanzamento al grado di colonnello, 1/13 della somma dei tenenti colonnello non ancora valutati e di tutti i maggiori di ruolo.

I posti di colonnello disponibili nel ruolo del servizio automobilistico (49 unità, numero chiuso) sono ricoperti solo per metà rispetto a quanto previsto in organico.

Pertanto, fermo restando il numero chiuso di detto ruolo, nel primo comma dell'articolo unico si prevede, per quanto riguarda la valutazione dei tenenti colonnello del servizio automobilistico, un aumento di 8 unità degli ufficiali ammessi a valutazione rispetto alle 18 unità — attualmente previste — corrispondenti mediamente alla somma di 1/13 dei tenenti colonnello non ancora valutati e dei maggiori in ruolo.

Nel secondo comma viene elevato a 2 unità, il numero dei tenenti colonnello da promuovere per mantenere inalterato il rapporto fra gli ufficiali ammessi a valutazione ed i promossi.

Poichè, in conseguenza del numero chiuso, non sono previste variazioni di spesa, si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tabella 1, punto XIV — ruolo del servizio automobilistico, allegata alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è così integrata:

Il numero dei tenenti colonnello del servizio automobilistico dell'Esercito ammessi a valutazione per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979, è aumentato di 8 unità.

Il numero dei tenenti colonnello del servizio automobilistico dell'Esercito da promuovere, per un ciclo di tre anni, a partire dall'anno 1978, è aumentato di 2 unità.